

REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Comune di Nichelino – Società Campi di Vinovo S.p.A. - Pratica 02079740409-16022026-1040.001. Istanza di autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del centro commerciale classico G-CC2 Comparto A, con una superficie di vendita complessiva di mq 12.000, sito all'interno del “Parco commerciale Mondojuve” via Debouchè/Scarrone, mediante la riduzione della superficie di vendita degli esercizi di vicinato per la creazione della media struttura M-SE1 di mq 310, settore merceologico alimentare e extralimentare - in applicazione dell’art. 15, comma 10, lett. c) della D.C.R. n. 563–13414 del 29.10.1999 s.m.i.

Documento allegato

Data* 30.04.2026

Protocollo* 8727/A2009C

CONFERENZA DEI SERVIZI

OGGETTO: Comune di Nichelino – Società Campi di Vinovo S.p.A. - Pratica 02079740409-16022026-1040.001. Istanza di autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del centro commerciale classico G-CC2 Comparto A, con una superficie di vendita complessiva di mq 12.000, sito all'interno del "Parco commerciale Mondojuve" via Debouchè/Scarrone, mediante la riduzione della superficie di vendita degli esercizi di vicinato per la creazione della media struttura M-SE1 di mq 310, settore merceologico alimentare e extralimentare - in applicazione dell'art. 15, comma 10, lett. c) della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.

Premesso che:

Il giorno 21 del mese di aprile dell'anno duemilaventisei alle ore 11.04 si è riunita, in video conferenza, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9, comma 4 del D.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota del 15.04.2026 prot. n. 7473/A2009C;

in data 16.02.2026, pervenuta in Regione Piemonte in data 20.02.2026, Società Campi di Vinovo S.p.A., ai sensi dell'art. 15, comma 10, lettera c) della D.C.R. n. 563-13414/1999 e s.m.i., ha presentato all'Amministrazione comunale di Nichelino l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione del centro commerciale classico, tipologia G-CC2, Comparto A, con una superficie di vendita complessiva di mq 12.000, sito all'interno del "Parco commerciale Mondojuve" via Debouchè/Scarrone, (originariamente assentito con la Deliberazione della Conferenza dei Servizi (D.C.S.) prot. n. 13097/DA1701 del 5.11.2003, ridefinito con la D.C.S. prot. n. 13404/DA1701 del 15.07.2008, con la D.C.S. prot. n. 18893/A1903A del 23.11.2016, con la D.C.S. prot. n. 7583/A19000 del 5.06.2017, con la D.C.S. prot. n. 9305/A2009A del 3.11.2020 e in ultimo con la D.C.S. prot. n. 8224/A2009B del 6.07.2023) ubicato nella localizzazione commerciale L2 in strada dello Scarrone, strada del Debouché snc, nel Comune di Nichelino.

Preso atto che la Conferenza dei Servizi ha espresso all'unanimità dei presenti a partecipazione obbligatoria, parere favorevole all'istanza presentata dalla Società Campi di Vinovo S.p.A. con le seguenti prescrizioni:

- il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti amministrativi, ovvero nelle D.C.S. prot. n. 13097/DA1701 del 5.11.2003, D.C.S. prot. n. 13404/DA1701 del 15.07.2008, D.C.S. prot. n. 14810/DB1607 del 19.12.2013, D.C.S. prot. n. 18893/A1903A del 23.11.2016, D.C.S. prot. n. 7583/A19000 del 5.06.2017, D.C.S. prot. n. 9305/A2009A del 3.11.2020 e D.C.S. prot. n. 8224/A2009B del 6.07.2023, nella D.D. 311 del 8.07.2008 di esclusione del progetto dalla Fase di verifica ai sensi dell'art. 12 della ex L.r. 40/98 e nella D.D. n. 295 del 12.07.2012 rilascio dell'Autorizzazione Urbanistica regionale ai sensi dell'art. 26 della L.r. 56/77;
- gli esercizi attivati dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della L.r. n. 28/99 e dell'art. 22 del D.lgs 114/98;

- le autorizzazioni precedentemente rilasciate dovranno essere restituite contestualmente al rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate “nuove autorizzazioni”, essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i..

Udita la relazione di conformità alla D.C.R. n. 563-13414/1999 modificata da ultimo dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante dell'Amministrazione comunale di Nichelino;

preso atto del parere favorevole della Città Metropolitana di Torino acquisito agli atti con prot. n. 7616/A2009C del 17.04.2026;

preso atto delle risultanze del processo verbale allegato agli atti del procedimento;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

viste le LL..rr. n. 13 del 27.07.2011, n. 15 del 18.12.2012, n. 3 del 15.03.2015 e n. 19 del 17.12.2018 di modifica alla L.r. n. 28/99;

vista la L.r. n. 13 del 19 luglio 2023 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)”.

visto l'art. 26 commi 7, 8, 9, 10 e 11 della L.r. n. 56/77;

visti gli artt. 5, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114”;

vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i. “D.lgs. 114/98 – art. 9 L. r. 12 novembre 1999, n. 28 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. Indicazioni ai Comuni per i procedimenti di competenza. Modulistica regionale. Approvazione”;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 13097/DA1701 del 5.11.2003 con la quale viene rilasciata l'autorizzazione amministrativa per l'attivazione di un centro commerciale classico con superficie di vendita complessiva di mq 12.000;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 13404/DA1701 del 15.07.2008 con la quale viene rilasciata l'autorizzazione amministrativa per l'accorpamento delle due grandi strutture da mq 4.500 e mq 3.000 per la creazione di una grande struttura G-SM2 di mq 7.500;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 14810/DB1607 del 19.12.2013 con la quale sono state modificate le prescrizioni dei Comparti A-B-C-D-E;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 18893/A1903A del 23.11.2016 con la quale viene rilasciata l'autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del centro commerciale classico ai sensi dell'art. 15, comma 10, lett. c) della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i.;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 7583/A19000 del 5.06.2017 con la quale viene rilasciata l'autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del centro commerciale classico ai sensi dell'art. 15, comma 10, lett. c) della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i.;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 9305/A2009A del 3.11.2020 con la quale viene rilasciata l'autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del centro commerciale classico ai sensi dell'art. 15, comma 10, lett. c) della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i.;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 8224/A2009B del 6.07.2023 con la quale viene rilasciata l'autorizzazione amministrativa per l'ampliamento della media struttura M-SE3 da mq 1.300 a mq 2.217 e contestuale riduzione della superficie di vendita della grande struttura G-SM2 da mq 6.200 a mq 5.283 del centro commerciale classico, ai sensi dell'art. 15, commi 7, lett. a) e 11 della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i.;

vista la Determinazione dirigenziale n. 311 del 8.07.2008, con la quale il progetto è stato escluso dalla Fase di verifica ambientale ai sensi dell'art. 12 della ex L.r. n. 40/98;

vista la Determinazione dirigenziale n. 295 del 12.07.2012, con la quale il progetto ha ottenuto l'Autorizzazione Urbanistica regionale ai sensi del comma 8 e seguenti dell'art. 26 della L.r. 56/77;

dato atto che il presente provvedimento conclude la relativa fase endoprocedimentale nel termine di 90 giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 9 del D.lgs. 114/98, come previsto dalla D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i.;

attestato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111/2024/XI "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

la Conferenza dei Servizi con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta,

delibera

1. di esprimere per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione del centro commerciale classico, tipologia G-CC2, Comparto A, sito all'interno del "Parco commerciale Mondojuve" via Debouchè/Scarrone, (originariamente assentito con la Deliberazione della Conferenza dei Servizi (D.C.S.) prot. n. 13097/DA1701 del 5.11.2003, ridefinito con la D.C.S. prot. n. 13404/DA1701 del 15.07.2008, con la D.C.S. prot. n. 18893/A1903A del 23.11.2016, con la D.C.S. prot. n. 7583/A19000 del 5.06.2017, con la D.C.S. prot. n. 9305/A2009A del 3.11.2020 e in ultimo con la D.C.S. prot. n. 8224/A2009B del 6.07.2023) ubicato nella localizzazione commerciale L2 in strada dello Scarrone, strada del Debouché snc, nel Comune di Nichelino, con le seguenti caratteristiche:

a. superficie di vendita complessiva pari a mq 12.000, SLP mq 20.970, così composto:

1 grande struttura G-SM2 di mq 5.283

1 media struttura M-SE3	di mq 2.217
1 media struttura M-SE1	di mq 310
esercizi di vicinato	mq 4.190

- b. il fabbisogno inderogabile di posti a parcheggio afferenti alla tipologia di struttura distributiva prevista, G-CC2, calcolati sulla nuova composizione del centro commerciale, corrisponde a **1.481** posti auto per una superficie di mq 47.782 di cui almeno il 50%, pari a n. **741** posti auto per mq 23.891, deve essere destinato a parcheggio pubblico o di uso pubblico (art. 21 comma 2 della L.r. n. 56/77 e art. 25 D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.); tale fabbisogno risulta soddisfatto dalla dotazione esistente corrispondente a n. 1.775 posti auto pari a mq 48.793 di cui pubblici n. 940 per mq 24.442;
la superficie destinata ad aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali prevista dall'art. 21 comma 1 sub 3) della L.r. n. 56/77, in relazione alla superficie lorda di pavimento non dovrà essere inferiore a mq 20.800 di cui almeno il 50% destinato a parcheggi pubblici o di uso pubblico;
il fabbisogno dei parcheggi privati dovrà rispettare quanto stabilito dalla L. 122/89;

2. di subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa:

- al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti amministrativi, ovvero nelle D.C.S. prot. n. 13097/DA1701 del 5.11.2003, D.C.S. prot. n. 13404/DA1701 del 15.07.2008, D.C.S. prot. n. 14810/DB1607 del 19.12.2013, D.C.S. prot. n. 18893/A1903A del 23.11.2016, D.C.S. prot. n. 7583/A19000 del 5.06.2017, D.C.S. prot. n. 9305/A2009A del 3.11.2020 e D.C.S. prot. n. 8224/A2009B del 6.07.2023, nella D.D. 311 del 8.07.2008 di esclusione del progetto dalla Fase di verifica ai sensi dell'art. 12 della ex L.r. 40/98 e nella D.D. n. 295 del 12.07.2012 rilascio dell'Autorizzazione Urbanistica regionale ai sensi dell'art. 26 della L.r. 56/77;
- all'obbligatoria separazione degli esercizi attivati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della L.r. n. 28/99 e dell'art. 22 del D.lgs 114/98;
- alla restituzione delle autorizzazioni precedentemente rilasciate contestualmente al rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate "nuove autorizzazioni", essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i..

Il Comune di Nichelino, in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del D.lgs 114/98 e dell'art. 13, comma 1 della D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i., sono tenuti al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento.

A norma dell'art. 13, comma 2 della sopra citata deliberazione, è fatto obbligo all'Amministrazione comunale di trasmettere copia delle autorizzazioni alla Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio - Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori - Piazza Piemonte 1, 10127 Torino - commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente del Settore
Dott. Claudio Marocco
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)